

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI
DARFO BOARIO TERME (BS)**

SOMMARIO

ART. 1 PREMESSE	2
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 3 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO	3
ART. 4 OPZIONI E RINNOVI	3
ART. 5 REVISIONE DEI PREZZI	4
ART. 6 VALORE DELL'APPALTO	4
ART. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 8 QUALITÀ DEL SERVIZIO	5
ART. 9 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO	5
ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE	6
ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA	8
ART. 12 ASSICURAZIONI.....	8
ART. 13 DOMICILIO DELL'APPALTATORE	10
ART. 14 CESSIONE DEL CREDITO	10
ART. 15 SPESE, IMPOSTE E TASSE	10
ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	11
ART. 17 PENALI.....	11
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E TERMINE ESSENZIALE	12
ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO.....	15
ART. 20 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE	15
ART. 21 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA	15
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ART. 23 RISERVATEZZA.....	17
ART. 24 CONTROVERSIE	17
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI	17

ART. 1 PREMESSE

Il servizio di trasporto scolastico disciplinato dal presente Capitolato amministrativo e dal Capitolato tecnico, si ispira alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, nel rispetto:

- dei principi contenuti nel D.lgs. 36/2023 dall'art. 1 all'art. 11;
- della soglia stabilita all'art. 14 del D.lgs. 36/2023;
- del Piano d'Azione Nazionale per il *green public procurement*, di cui al D.M. n. 135 dell'11 aprile 2008, aggiornato con Decreto 10 aprile 2013;
- di quanto previsto:
 - dalla Legge Regione Lombardia del 4 aprile 2012 n. 6 avente ad oggetto “Disciplina del settore dei trasporti”;
 - dall'art. 57 comma del D.lgs. 36/2023, con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada di cui al D.M. 17 giugno 2021;
 - dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218, “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
 - dal D.M. 31.1.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997, n. 23;
 - dal D.lgs. 30.4.1992, n. 285 aggiornato con D.lgs. 22.11.2023, n. 184 (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 aggiornato con D.lgs. 16.07.2020, n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 20;
 - dal D.lgs. 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
 - dal D.M. 1° aprile 2010 “Caratteristiche costruttive degli autobus” e s.m.i.;
 - dalla Circolare MIUR prot. 674 del 03/02/2016 sulla sicurezza dei viaggi d'Istruzione e delle visite guidate.

Per tutto quanto non espressamente previsto e citato dal presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice civile, nelle leggi vigenti in materia di appalti, di tutela del personale e nei regolamenti di ogni singola Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in appalto del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025- 2025/2026 - 2026/2027 RINNOVABILE DI ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI.

ART. 3 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

ENTE	DURATA	IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO COMPRESIVO DEI COSTI DELLA MANODOPERA	ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTO COMPLESSIVO
COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	Triennale Periodo 2024/2025 2025/2026 2026/2027	€ 591.895,83 di cui costi della manodopera pari a € 180.000,00	€ 0,00	€ 591.895,83

ART. 4 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere **rinnovato** alle medesime condizioni, per una durata massima di anni 3 e per un importo di € 591.895,83 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre oneri di sicurezza pari a € 0,00 per annualità. L'opzione di rinnovo è comunicata all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'**art. 120 comma 1, lett. a)** del Codice, per una percentuale massima del 20% pari ad un importo complessivo per il periodo dell'appalto e per il periodo opzionale di € 236.758,33 nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, ivi comprese emergenze sanitarie o di altra natura, che richiedano prestazioni suppletive, integrative e comunque necessarie al buon andamento del servizio;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi affidati e dei luoghi in cui essi vengono svolti, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- quando le varianti, nell'esclusivo interesse dell'Ente, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto;
- ulteriori servizi inerenti all'oggetto dell'appalto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Ai sensi dell'**art. 120, comma 9** del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 REVISIONE DEI PREZZI

Durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 60 del Codice.

La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del 10% rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata; l'istanza deve essere corredata da documentazione che attesti il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che hanno determinato una variazione del costo del servizio superiore al 5% del valore complessivo del contratto; i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat FOI.
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora ritenesse mancante la documentazione necessaria per la definizione della revisione;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via *pec* all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

ART. 6 VALORE DELL'APPALTO

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.420.549,99 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

DURATA E IMPORTO APPALTO	DURATA E IMPORTO RINNOVO	Modifica ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) per il periodo dell'appalto e per il periodo opzionale	VALORE COMPLESSIVO
3 anni 2024/2025 2025/2026 2026/2027 € 591.895,83	3 anni € 591.895,83	€ 236.758,33	€ 1.420.549,99

ART. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente Capitolato.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 L. 12.6.1990 N. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali".

In materia di sciopero, pertanto, dovrà essere rispettata la suddetta normativa; in caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o di altri eventi che, per qualunque motivo, possano incidere negativamente sul regolare svolgimento del servizio, l'Appaltatore si impegna comunque ad assicurare la continuità del servizio, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti oggettivamente dall'Appaltatore, di cui dovrà essere data tempestiva notizia all'Amministrazione aggiudicatrice, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire, pertanto, alcuna interruzione.

Al verificarsi della sospensione del servizio, o di altri eventi che, per qualsiasi motivo, possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà, di norma e quando possibile, darne avviso con anticipo di almeno 5 giorni e potranno essere concordate con l'Amministrazione aggiudicatrice, con almeno 48 ore di anticipo, in via straordinaria, particolari situazioni gestionali ed organizzative.

In caso di sospensione totale dell'attività scolastica, per motivi non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione aggiudicatrice (es. sciopero degli insegnanti, del personale ATA, chiusura delle scuole per elezioni), della quale quest'ultima abbia provveduto a dare notizia all'Appaltatore con un preavviso di almeno 48 ore, nessun indennizzo potrà essere richiesto dall'Appaltatore all'Amministrazione aggiudicatrice.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta.

Per causa di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo sia dell'Aggiudicatrice che dell'Appaltatore (es. terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili, pandemia, ecc.) e che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 8 QUALITÀ DEL SERVIZIO

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente e il personale di sorveglianza, dove previsto, ad esso preposti dall'Appaltatore, devono adottare misure adeguate a garantire la massima sicurezza e osservare le prescrizioni contenute:

- negli articoli specifici, inerenti alla corretta modalità di svolgimento del servizio, del Capitolato tecnico;
- nella normativa volta a fronteggiare eventuali e future situazioni di emergenza sanitaria o epidemiologica.

ART. 9 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Il Comune aggiudicatore si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, a controlli per verificare la conformità del servizio alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e nel progetto tecnico presentato dall'Appaltatore.

Gli organi preposti al controllo sono gli incaricati dell'Amministrazione aggiudicatrice, nonché altre strutture specializzate incaricate dalla stessa.

Il personale incaricato dei controlli non dovrà interferire in alcun modo con le operazioni, né muovere rilievo alcuno al personale alle dipendenze dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta e a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

Dovrà altresì fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo debitamente compilati, al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.

Il Comune potrà anche istituire un "Osservatorio sul servizio", quale metodo di rilevazione e valutazione atto a raccogliere, mediante opportuna modulistica, le lamentele e gli apprezzamenti provenienti dai fruitori del servizio.

L'Amministrazione aggiudicatrice farà pervenire all'Appaltatore per iscritto, tramite pec, eventuali contestazioni rilevate dagli organi di controllo. L'Appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, entro 10 giorni, in relazione alle contestazioni mosse.

ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore dovrà gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia.

L'Appaltatore si fa carico di fornire al personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, abbigliamento adeguato al servizio svolto, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio e, in genere, tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio.

Ogni autista dovrà avere in dotazione un telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione in caso di ogni avversità (incidente, avaria automezzo etc.) il cui numero va comunicato all'ufficio comunale competente.

All'Appaltatore è fatto obbligo di comunicare al Comune, prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, allegando, per ciascuno, copia della patente di guida e della CQC (carta di qualificazione del conducente).

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'autista.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione dei conducenti qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa amministrazione.

L'Appaltatore è tenuto ad individuare un Responsabile del servizio avente i seguenti requisiti:

- autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;

- reperibilità almeno durante le ore di espletamento del servizio;
- esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quello oggetto dell'appalto;

Il Responsabile del servizio è diretto interlocutore del Comune e dell'utenza; è tenuto a partecipare, se convocato, a eventuali incontri inerenti al servizio. In caso di sua assenza, l'Appaltatore deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti.

L'Appaltatore dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- l'elenco nominativo del personale impiegato completo dei recapiti telefonici e dei relativi turni di servizio; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata al Direttore dell'esecuzione;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni, il relativo inquadramento e la formazione assicurata.

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11 del Codice. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a carico dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Capitolato;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- ove tenuto, dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili, secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione del servizio;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. In caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora vengano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione comunale procederà a inoltrare una segnalazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Appaltatore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Comune, l'Appaltatore dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Comune, alla sostituzione del dipendente stesso. Il personale dell'Appaltatore dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, per evitare infortuni sul lavoro e danni alle altrui proprietà.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti.

L'Appaltatore dovrà osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dall'Amministrazione comunale. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e le esigenze tecnico organizzative e di manodopera, l'Appaltatore dovrà prioritariamente assumere gli addetti alle dipendenze del gestore uscente, garantendo agli stessi il trattamento economico e contrattuale goduto fino a tale momento, in applicazione dei contratti collettivi di riferimento. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenuti nell'Allegato al Capitolato tecnico comunale **“Elenco personale in servizio. Anno Scolastico 2023/2024”**.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipula del contratto l'Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia è prestata, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore per le inadempienze previste dall'art. 117, comma 5.

ART. 12 ASSICURAZIONI

Si intende, senza riserve o eccezioni, a carico esclusivo dell'Appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, siano arrecati al Comune, a terzi o a cose di proprietà altrui.

L'Appaltatore si impegna ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le cautele atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, di quello comunale, scolastico e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni a beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in

materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 smi.

Senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base alle prestazioni del presente servizio, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, lo stesso si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità Civile Auto ("RCA")**, obbligatoria ai sensi di Legge - Codice assicurazioni Private D.lgs. 209/2005 - per i danni connessi alla circolazione dei veicoli utilizzati durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, con un massimale per singolo mezzo pari ad almeno € 30.000.000,00 per sinistro, restando in ogni caso l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La garanzia vale anche durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri, anche effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

- **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi ("RCT")**, per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente appalto. La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per:

- ✓ *i danni da interruzione di attività,*
- ✓ *i danni derivanti da incendio,*
- ✓ *inquinamento accidentale,*
- ✓ *RC personale dipendenti e collaboratori.*

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, salvo il caso di dolo.

- Ove pertinente, **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità Civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2.500.000. Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, salvo il caso di dolo.

L'Appaltatore dovrà dimostrare, prima dell'avvio del servizio o della stipula del contratto, la sussistenza delle coperture assicurative sopra indicate che dovranno essere mantenute con le caratteristiche minime sopra indicate per tutta la durata dell'appalto.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie

o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice e resteranno quindi a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione aggiudicataria copia delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza, e presentare copia della quietanza o appendice di proroga all'Amministrazione aggiudicataria prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Si precisa che l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza delle coperture assicurative sopra indicate già attivate aventi le medesime caratteristiche sopra esposte. In tal caso, si dovrà produrre, in appendice alle stesse, una dichiarazione nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio del presente appalto.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali).

ART. 13 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente appalto.

Salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare in base a procedure speciali da altri soggetti fisici, l'Appaltatore, a tutti gli effetti del rapporto di appalto, è legalmente rappresentato nei confronti del Comune dal Rappresentante Legale.

ART. 14 CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'art. 120, c. 12 del Codice.

ART. 15 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese relative al servizio di trasporto scolastico non espressamente previste nel presente Capitolato e nel Capitolato tecnico si intendono interamente a carico dell'Appaltatore. L'Amministrazione aggiudicatrice resta sollevata da qualsiasi onere.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto, come bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i, fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del servizio attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è prevista la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (*venti per cento*) dell'importo relativo alla prima annualità, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle condizioni indicate all'art. 125, comma 1, del Codice.

ART. 17 PENALI

Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione del servizio oggetto del presente appalto, il Comune si riserva la facoltà, ove si verificano inadempienze da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione degli obblighi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, di applicare a suo insindacabile giudizio una penale pecuniaria.

In caso di singole inadempienze, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale, in relazione alla gravità dell'inadempienza, variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

In caso di ritardo nell'adempimento, l'importo delle singole penali non potrà superare giornalmente l'1% (un per mille) dell'importo netto contrattuale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 del Codice.

Le penali per inadempimento o ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, il Comune potrà risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario, come indicato all'art. 18, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al RUP del Comune, entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle penali già menzionate, adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune aggiudicatore si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente appalto, la facoltà di chiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, per iscritto tramite posta elettronica certificata, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora dette deduzioni non sia giunte nel termine indicato, non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta, saranno applicate all'Aggiudicatario le penali come sopra indicato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. Nel caso in cui tale procedura non risulti possibile, la penale verrà trattenuta rivalendosi sulla cauzione. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento.

Più specificatamente, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- interruzione di servizio;
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;
- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, ecc.);
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E TERMINE ESSENZIALE

La risoluzione del contratto potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dal Comune ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, mediante comunicazione via PEC nei seguenti casi, fermo il risarcimento di ogni ulteriore danno o spesa:

- qualora l'Appaltatore si trovi, nel corso dell'esecuzione del servizio, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- per intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese o, per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali;
- per fallimento dell'Appaltatore;
- per cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- per motivi di pubblico interesse;
- per mancata attuazione dell'offerta tecnica o del progetto di assorbimento del personale presentato;
- per applicazione di tre penali nell'arco di un semestre;
- per applicazione di penali annue in misura superiore al 10% del totale del contratto;
- qualora l'Appaltatore non intenda sottostare alle penali previste nell'art. 17 del presente Capitolato;
- per mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati dal presente Capitolato;
- per mancato espletamento del servizio o mancata attivazione dei servizi oggetto del presente appalto entro i termini stabiliti;
- per mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non sostituito;
- in caso di ritardo nell'avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Progetto;
- per sospensione del servizio per più di due (2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate dalle circostanze di forza maggiore di cui all'art. 7 del presente Capitolato;
- per interruzione del servizio senza giusta causa;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (tre volte);
- per grave inadempimento o negligenza da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- qualora, richiamato preventivamente l'Appaltatore per almeno tre volte nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti all'accordo stipulato, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestate;
- per violazione degli obblighi di cui al Patto d'Integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, ove esistenti;
- per inosservanza reiterata di disposizioni di legge, regolamenti e obblighi previsti dal presente Capitolato e dal Capitolato tecnico;

- per cessione del contratto o subappalto, totale o parziale, dei servizi, senza preventiva autorizzazione del Comune;
- per mancato rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro giudizialmente e definitivamente accertato.

Tuttavia, il Comune procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, commi 1 e 2, del Codice.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, Codice e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

Il Comune procederà mezzo PEC a notificare all'appaltatore l'intenzione di risolvere il contratto e con tale nota si dà la possibilità all'appaltatore di controdedurre entro 15 giorni.

Il Comune su proposta del RUP adotta il provvedimento di risoluzione del contratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

L'Impresa è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti e dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che viene incamerata dal Comune. All'appaltatore spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o dei danni e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto, il committente potrà procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive, seguendo l'ordine della graduatoria.

Per quanto non previsto da questo articolo e dal precedente, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli dal 1453 al 1462 del Codice civile.

TERMINE ESSENZIALE

Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per grave inadempimento di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere di detto termine, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO**RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012**

Qualora in vigore di contratto venga avviata una convenzione stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente parametri migliorativi – tenuto conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire – e l' Aggiudicatario non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per ricondurlo nel limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ente aggiudicatario recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti (art. 123, comma 1, del Codice). Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 11, comma 1, Allegato II 14 del Codice).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite pec, all'Appaltatore da parte del RUP, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità. Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, da parte dell'Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro e non oltre i 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il recesso è esercitato mediante apposita comunicazione, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 20 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Appaltatore rinunci a stipulare il contratto, lo stesso non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune aggiudicatario.

ART. 21 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA

L'eventuale subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Al personale del subappaltatore si applicano le medesime norme da osservare per il personale dell'Appaltatore relativamente ai rapporti di lavoro e agli obblighi di riservatezza e non divulgazione. L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice civile e dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

In caso di inadempienza si procederà all'immediata risoluzione del contratto e alla perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato dall'affidatario nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, l'affidatario è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal d.lgs. 196/2003, così come aggiornato da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178, oltre che dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici e dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (*General Data Protection Regulation*). Dovrà, inoltre, osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti. In caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata dall'affidatario al Comune. I dati potranno essere trattati dall'affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato d'appalto, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune aggiudicatario. Per tutto quanto concerne la presente procedura, il titolare del trattamento dei dati è il Comune aggiudicatario. Si potrà altresì contattare il Responsabile della protezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica rpd@darfoboarioterme.net.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione. I dati forniti verranno trattati esclusivamente da parte del Comune ai fini dell'espletamento della presente procedura di gara e conservati sino al termine del periodo di affidamento del

servizio. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere effettuati i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90 e del d.lgs. n. 33/2013. In qualsiasi momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016.

ART. 23 RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

ART. 24 CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e Appaltatore in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno concluse in sede civile presso il Tribunale competente per materia e territorio. Fino alla soluzione della controversia, l'Appaltatore non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato. È esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

L'Appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei luoghi su cui dovrà effettuare il servizio specificati nel Capitolato tecnico e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazione alla situazione iniziale.

L'Appaltatore è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio, ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in materia di trasporto che verranno man mano emanate.